

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3286

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(PARISI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

E CON IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(NICOLAIS)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 4 dicembre 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge è diretto alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ed è stato redatto utiliz-

zando, ove possibile, anche il lavoro svolto dalla Commissione a tale fine insediata presso il Ministero della giustizia fino all'anno 2001, presieduta da Giuseppe La Greca.

Nella redazione del disegno di legge si è tenuto, altresì, conto del contributo offerto dai membri della Commissione per la riforma del codice penale, presieduta dall'avvocato Giuliano Pisapia, operante presso il Ministero della giustizia.

I lavori in questione hanno consentito di addivenire a un testo con il quale, anche nell'ottica di rispondere alle indicazioni provenienti dagli organismi internazionali dei quali l'Italia fa parte, si è sostanzialmente ridisegnato il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione (articolo 317 del codice penale) all'interno di quelle previste e punite dall'articolo 629 del codice penale (estorsione) e la condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fattispecie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale attualmente vigenti, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore. Si è, quindi, provveduto, da un lato, a razionalizzare la normativa vigente, semplificando la classificazione delle condotte criminose e la valutazione del disvalore penale di ognuna di esse; dall'altro lato si è provveduto a conferire rilevanza anche a quelle condotte le quali, pur emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione e idonee ad ingenerare dubbi sulla effettiva imparzialità ed efficienza della stessa, non risultavano tuttavia in alcun modo sanzionate all'interno del sistema penale italiano. È stata, pertanto, a tale scopo introdotta la fattispecie del traffico di influenze illecite, più avanti meglio descritta, prevista specificamente dalla citata Convenzione di Strasburgo e volta a punire la condotta dei soggetti che si propongono come intermediari nel disbrigo delle faccende corruttive, nonché di quelli che ne ricercano la collaborazione.

A partire dalla seconda metà degli anni novanta, la prospettiva della lotta alla corruzione nei suoi differenti aspetti si è imposta all'attenzione della comunità internazionale che ne ha percepito l'estrema pericolosità per la democrazia, per il di-

ritto, per le libertà fondamentali, nonché per il progresso socio-economico. L'impegno internazionale nel contrasto di tale fenomeno si è articolato sia a livello universale che a livello regionale. Nella prima prospettiva emerge l'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sotto i cui auspici, il 17 dicembre 1997, è stata stipulata la Convenzione sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali. Nella seconda prospettiva primeggia una serie di strumenti giuridici adottati in sede comunitaria tra i quali si menzionano la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 (e relativo Protocollo del 27 settembre 1996), nonché la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione in cui sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stipulata il 27 maggio 1997. Fatti salvi i *Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales* (1976), il primo contributo dell'OCSE alla lotta alla corruzione adottato a livello multilaterale tra gli Stati è la *Recommendation on Bribery in International Business Transactions* (1994), che ha a sua volta aperto la strada alla citata Convenzione sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali del 1997. Con essa gli Stati parte si sono vincolati alla prevenzione e alla repressione degli atti di corruzione attiva provenienti da imprese soggette alla propria sovranità e diretti anche verso Paesi non firmatari, indipendentemente dall'applicazione delle loro norme penali alla corruzione passiva dei propri funzionari. A differenza degli altri strumenti internazionali qui di seguito esaminati, quindi, tale Convenzione non si riferisce alla corruzione passiva e mira ad assicurare anzitutto una leale competitività e un contesto in cui le relazioni commerciali transnazionali non trovino nelle tangenti, o in ogni altro vantaggio illegale offerto dalle imprese, il proprio fondamento. Tutto questo non per il tramite di una armonizzazione (né tanto

meno unificazione) del diritto penale degli Stati membri, bensì grazie ad una *functional equivalency* in materia fra gli ordinamenti nazionali interessati.

L'approccio comunitario al tema in esame è, invece, partito dall'esigenza di tutelare l'integrità del proprio patrimonio — con la Convenzione del 26 luglio 1995 relativa agli interessi finanziari delle Comunità europee — per giungere — con la menzionata Convenzione del 1997 — a rendere criminali non solo le condotte lesive dell'integrità delle finanze comuni, ma anche quelle pregiudizievoli al corretto svolgimento della funzione pubblica comunitaria. Attraverso, ad esempio, l'individuazione delle fattispecie di corruzione attiva e di corruzione passiva, la precisazione della competenza della Corte di Lussemburgo per la risoluzione delle controversie insorte circa l'interpretazione o l'applicazione delle Convenzioni del 1997 ed individuando la responsabilità delle persone giuridiche, gli organi comunitari hanno voluto indicare ai Paesi membri i settori necessitanti il più immediato intervento per contrastare il fenomeno delittuoso in questione.

Accanto alle due prospettive tracciate dai sistemi normativi di cui s'è detto, si pone l'opera realizzata dal Consiglio d'Europa e rivolta a una schiera di Paesi comprensiva (e più ampia) di quella dei Paesi membri dell'Unione europea. Le strategie di lotta alla corruzione individuate dal Consiglio d'Europa, pur da leggere unitamente agli sforzi prodotti nel medesimo settore dalle citate organizzazioni, hanno delle peculiarità che si ritiene giustificino l'attenzione che qui di seguito è loro dedicata.

Muovendo dalle riflessioni maturate in seno alla 19^a Conferenza dei Ministri europei della giustizia tenutasi a Malta nel giugno 1994, il Consiglio d'Europa si è attivato contro la corruzione sia con l'istituzione — nello stesso anno — del Gruppo multidisciplinare sulla corruzione (GMC), che con l'adozione — nel 1996 — di un articolato « Programma d'azione contro la corruzione » che costituisce il fondamento giuridico delle attività consiliari in tale

direzione. Lo sviluppo di queste attività si è realizzato gradualmente, ma è pacifico che a partire dal secondo vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'ottobre 1997 il menzionato Programma ha ricevuto un decisivo impulso politico facendo così della lotta alla corruzione uno degli obiettivi prioritari ed essenziali del Consiglio d'Europa.

L'approccio del Consiglio d'Europa in questo settore è caratterizzato dalle seguenti peculiarità: innanzitutto la multidisciplinarietà, in quanto ci si è resi conto del fatto che la corruzione è un fenomeno multiforme che richiede azioni di tipo differente, non solo dal punto di vista giuridico. L'attività del Consiglio d'Europa è volta infatti al miglioramento delle regole che reggono la vita pubblica, soprattutto per quel che riguarda la tutela dell'integrità, ossia dell'imparzialità, della pubblica amministrazione sulla base di un tessuto sociale quanto più solido. Tenuto conto della complessità del fenomeno da affrontare, il Consiglio d'Europa ha inteso approntare un ampio ventaglio di strumenti giuridici tendenti a una reciproca complementarità. Va da sé ovviamente che la credibilità dei mezzi *de quibus* è priva di consistenza in mancanza di un adeguato sistema di valutazione del rispetto degli obblighi giuridici da essi derivanti. In tale prospettiva il Consiglio d'Europa ha ritenuto opportuno raccordare questi strumenti a un unico organo di controllo: il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). Per venire incontro, infine, alla diversità delle situazioni nazionali si è cercato di facilitare la penetrazione degli (spesso più rigidi) *standard* normativi sia articolando la facoltà di apporre riserve all'atto di adesione, sia configurando le procedure del meccanismo di controllo in modo tale da renderle quanto più possibile adattabili al tipo di disposizioni interessate. Da un punto di vista normativo il citato Programma d'azione si pone all'origine di ben cinque strumenti adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. In primo luogo, e in esito ad approfonditi lavori volti a definire un quadro comune per le strategie nazionali anticor-

ruzione, il Comitato dei Ministri, il 6 novembre 1997, ha adottato la risoluzione (97)24 relativa ai venti principi direttivi per la lotta alla corruzione, che precisano i settori in cui un intervento statale è indispensabile per un'efficace strategia globale di lotta al fenomeno in questione. Questi principi si inquadrano in una prospettiva generale preventiva e nel contempo di promozione di « condotte etiche », libertà dei mezzi di comunicazione, trasparenza dei meccanismi decisionali, controllo dei conti, codici di buona condotta dei funzionari, trasparenza del finanziamento ai partiti e delle campagne elettorali. La volontà degli autori, trasfusa anche nel tenore letterale delle norme stesse, impedisce di affermare la vincolatività giuridica dei principi, ma ciononostante è evidente il peso politico degli stessi, elaborati da un consesso che riunisce i vertici dei Paesi membri del Consiglio d'Europa

L'altro strumento elaborato in base al citato Programma d'azione è il modello di codice di condotta per i pubblici dipendenti, presentato come annesso alla raccomandazione R(2000)10 del Comitato dei Ministri adottata l'11 maggio 2000. In questa sede si deve brevemente accennare al fatto per cui tale normativa, strutturata in ventotto articoli, ha una triplice funzione. Essa è anzitutto volta a determinare il quadro deontologico all'interno del quale si deve realizzare il servizio pubblico. In siffatta prospettiva poi si definiscono le regole comportamentali dei pubblici funzionari e le corrispondenti aspettative di coloro i quali entrano in contatto con la pubblica amministrazione e questo infine nel quadro di un rafforzamento delle norme, anche anticorruzione, fissate dalla legislazione nazionale dei Paesi che vogliono adottare questo strumento. A tale punto per completezza, e prima di passare all'esame della Convenzione penale sulla corruzione e all'accordo istitutivo del GRECO, sembra opportuno ricordare brevemente che il Programma d'azione ha costituito terreno ideale per la proliferazione di interessanti iniziative, ormai ben avviate, sorte *a latere* e ancora in modo

complementare rispetto all'attività normativa in esame. Si tratta delle conferenze annuali dei servizi specializzati nella lotta al fenomeno della corruzione; del cosiddetto programma Octopus, portato innanzi di concerto con la Commissione europea contro il crimine organizzato; e, infine, del Programma contro la corruzione e il crimine organizzato (PACO) nell'Europa sud-orientale. Conformemente agli obiettivi definiti dal Programma di azione e sulla base di un mandato interinale *ad hoc*, un gruppo di lavoro del GMC ha iniziato a elaborare un progetto di convenzione nel febbraio 1996, giungendo al termine dell'anno successivo a sottoporre al GMC un testo tendenzialmente definitivo. Nell'aprile 1998 il Comitato dei Ministri ha deciso di consultare l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in ordine al progetto stesso, incaricando al contempo il GMC di riformularlo in adesione alle osservazioni che sarebbero state apportate dall'Assemblea e dal Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC). Così integrato il progetto è stato sottoposto al Comitato dei Ministri che, il 4 novembre 1998, lo ha adottato quale Convenzione, rendendone possibile la sottoscrizione e la ratifica a partire dal successivo 27 gennaio. Tale normativa, tra le meglio articolate in materia, è volta non tanto a definire unitariamente il fenomeno della corruzione, quanto invece a colpire determinate situazioni in cui la corruzione si esplica e questo sulla base di elementi ricorrenti.

La Convenzione penale sulla corruzione, composta da quarantadue articoli, prevede l'incriminazione di fatti di corruzione attiva e passiva tanto di funzionari nazionali (articoli 2 e 3), quanto di funzionari stranieri (articolo 5), internazionali e sovranazionali (articoli 9-11); di corruzione attiva e passiva nel settore privato (articoli 7 e 8); del cosiddetto traffico di influenza (articolo 12); del riciclaggio dei proventi di atti di corruzione (articolo 13), nonché l'incriminazione di infrazioni spesso connesse a fenomeni di corruttela, quali le infrazioni contabili (articolo 14). Nel tentativo di confezionare uno stru-

mento adeguato al raggiungimento degli obiettivi fissati, in sede redazionale si è deciso di inserire nella Convenzione penale sulla corruzione disposizioni riguardanti sia gli aspetti procedurali e sanzionatori della lotta al fenomeno, sia la possibilità di creare all'interno di ciascun ordinamento giuridico degli organi specializzati — sia per formazione ricevuta che per ambito operativo — nella materia in questione. Gli Stati aderenti sono infatti tenuti ad approntare sanzioni e misure efficaci e dissuasive, inclusa la privazione della libertà personale a fini di estradizione. Anche le persone giuridiche in quanto tali diverranno giuridicamente responsabili delle infrazioni ad esse ascritte e saranno pertanto sanzionabili, anche in sede penale. Ai sensi dell'articolo 32 la Convenzione penale è entrata in vigore il 1° luglio 2002, ossia il primo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre decorrente dalla data dell'avvenuto deposito del quattordicesimo strumento di ratifica presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Tra gli obiettivi del presente disegno di legge vi è anche quello di rispondere alle reiterate osservazioni formulate nei confronti del nostro Paese dall'OCSE, secondo cui sarebbe necessario modificare la normativa vigente nell'ordinamento italiano in tema di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per quanto concerne la punibilità, nell'ambito delle operazioni economiche internazionali, del soggetto che indebitamente offra o prometta denaro per conseguire un vantaggio ingiusto. Nella nostra legislazione questa condotta corrisponde allo schema della corruzione propria, la quale prevede la punibilità del pubblico funzionario e del privato che si avvantaggia della condotta contraria ai doveri d'ufficio. Il codice penale, però, prevede anche l'ipotesi di cui all'articolo 317 (concussione), ai sensi del quale la punibilità del privato è esclusa se lo stesso è stato costretto o indotto alla dazione predetta dal pubblico funzionario; la norma in questione non distingue tra condotte rivolte al conseguimento di un vantaggio indebito o meno, prevedendo in

ogni caso la punibilità del solo pubblico ufficiale.

L'OCSE ha più volte fatto rilevare nelle raccomandazioni rivolte all'Italia e agli altri Stati parte che deve essere assicurata la punibilità di tutte le ipotesi sussumibili nello schema della corruzione, quanto meno sotto il profilo dell'ingiusto vantaggio conseguito dal privato, essendo irrilevante a questo scopo l'eventuale costrizione o induzione asseritamente subita dal soggetto ad opera del pubblico ufficiale (si vedano, al riguardo, le conclusioni contenute nel *report* del 23 marzo 2007 del *Working Group on Bribery in International Business Transactions*, con riferimento allo stato di implementazione in Italia delle disposizioni della Convenzione OCSE: « *A major issue for the Working Group was Italy's non-implementation of the Phase 2 Recommendation to amend its legislation to exclude the defence of concussione from the offence of bribing a foreign public official. In Phase 2, the Working Group had serious concerns about this defence, which the Court of Cassation stated applies when a payment is made in response to serious psychological pressure to avoid the undue exercise of public powers that will probably cause serious economic loss. The Working Group felt in Phase 2 that this kind of pressure could be broad enough to cover cases involving a payment to obtain or retain business where substantial outlays have already been made* »).

Anche l'articolo 2 della Convenzione penale sulla corruzione, come accennato, impone di rivedere la non punibilità del concusso — quanto meno nelle ipotesi di concussione per induzione — poiché richiede di assoggettare a sanzione penale « il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito a un suo pubblico ufficiale, per sé o per terzi, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ».

In questo quadro, la soluzione più ragionevole è apparsa essere quella di unificare le fattispecie di concussione per induzione, corruzione propria e impropria, antecedente e susseguente, e di ri-

condurre la fattispecie di concussione per costrizione al delitto di estorsione.

Così l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del presente disegno di legge, provvede ad abrogare gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale, mentre la lettera *e*) del comma 1 del medesimo articolo introduce la nuova fattispecie unica del delitto di corruzione (novellato articolo 319 del codice penale); la fattispecie in oggetto prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio, con la reclusione da quattro a dieci anni. Nel medesimo articolo sono previste anche specifiche pene per il corruttore, il quale è punito per la promessa o la dazione di cui sopra con la reclusione da due a sei anni; se queste ultime condotte sono finalizzate a remunerare un atto dell'ufficio o del servizio già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, la pena nei confronti del corruttore è, invece, quella della reclusione da tre mesi a un anno. Tale sistema sanzionatorio consente innanzitutto di stigmatizzare in maniera più evidente le condotte del funzionario pubblico che riceva denaro o altra utilità in relazione agli atti del proprio ufficio; d'altro canto prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nei confronti del privato, in ragione della circostanza che non costituisce soggetto detentore di una funzione pubblica, e una pena ancora più lieve nei casi in cui l'atto sia conforme ai doveri d'ufficio e, inoltre, sia stato già posto in essere, condotta attualmente priva di sanzione penale nei confronti del privato. È, inoltre, prevista una specifica diminuzione di pena (fino alla metà) per il caso in cui il corruttore sia indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto; tale disposizione consente di valorizzare adeguatamente le peculiarità di tutte quelle situazioni in cui il privato, pur

non risultando — materialmente o psicologicamente — costretto alla dazione indebita, pur tuttavia è alla stessa indotto ad opera del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o della particolare situazione sussistente nell'ambito della pubblica amministrazione di riferimento (condizione già individuata dalla giurisprudenza e dalla dottrina come « concussione ambientale »). In tali casi, quindi, è apparso opportuno dare il giusto risalto a tale condizione psicologica soggettiva del privato, la quale, pur non raggiungendo il livello di una vera e propria coartazione della volontà, ne costituisce comunque una limitazione; l'applicabilità della circostanza attenuante è stata, però, circoscritta al solo caso in cui la condotta sia stata finalizzata a evitare il pericolo di un danno ingiusto, non apparendo opportuno che della stessa possa beneficiare anche chi, pur in un contesto di particolare diffusione del fenomeno corruttivo, tenda al raggiungimento di profitti o vantaggi a lui altrimenti non spettanti.

Il sistema trova, quindi, una sua intrinseca coerenza attraverso le ulteriori modifiche apportate alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione; la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 3 del presente disegno di legge prevede, infatti, una rivisitazione della fattispecie della corruzione in atti giudiziari, eliminando l'attuale riferimento alla finalità di « favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo »; l'espressa previsione di un dolo specifico nella fattispecie in oggetto impedisce, di fatto, la reazione penale dinanzi a condotte gravemente lesive del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, e ha imposto la nuova formulazione dell'articolo 319-*ter* del codice penale.

La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 3 contiene, poi, la nuova formulazione dell'istigazione alla corruzione (novellato articolo 322 del codice penale), coerente con l'unificazione delle fattispecie corruttive; la lettera *l*) del comma 1 del medesimo articolo, sostituendo l'attuale articolo 323-*bis* del codice penale, provvede, con riferimento alle sole fattispecie di cui agli

articoli 319, 319-ter e 322 del medesimo codice, ad aumentare fino a due terzi i possibili effetti di riduzione della pena consentiti dalla circostanza attenuante ivi prevista per i casi di particolare tenuità; l'innalzamento della pena per il delitto di corruzione e l'unificazione di tutte le possibili fattispecie ad essa riconducibili hanno, infatti, imposto la previsione di tale circostanza onde poter consentire di adeguare la pena inflitta al caso concreto.

La lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 3 riconduce espressamente l'attuale ipotesi di concussione per costrizione al fenomeno dell'estorsione, prevedendo una specifica circostanza aggravante, con pena da sei a venti anni di reclusione, per il caso in cui « la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni » (articolo 629, secondo comma, del codice penale).

Sempre nel quadro delle modifiche apportate al codice penale, si è osservato che l'articolo 12 della Convenzione penale sulla corruzione impone la punizione tanto dell'erogatore quanto del ricevente somme di denaro o di utilità diverse per l'esercizio di vantata influenza impropria su un pubblico funzionario (*trading in influence*). La fattispecie coincide solo parzialmente con il reato di millantato credito attualmente previsto dall'articolo 346 del codice penale, perché richiede la punizione anche del soggetto erogatore, nonché la necessità dell'estensione della punibilità della condotta di credito vantato anche nei confronti di incaricato di pubblico servizio non impiegato.

Si è quindi provveduto, all'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, a novellare l'articolo 346 del codice penale, allo scopo di contemplare tutte le fattispecie che secondo le previsioni della Convenzione in oggetto devono essere incriminate. Di conseguenza, la rubrica è stata modificata denominando la figura criminosa, in luogo di « millantato credito », « traffico di influenze illecite ».

Tutte le pene edittali proposte tengono conto, oltre che delle necessità inerenti ai

rapporti estradizionali, oggetto di specifiche disposizioni della Convenzione (articoli 19 e 27), dell'obbligo, contenuto nel medesimo articolo 19, di prevedere, nei confronti dei reati previsti dallo strumento internazionale, « sanzioni e misure efficaci, proporzionate o dissuasive che includano (...) sanzioni privative della libertà ».

Si è, poi, inteso recuperare la possibilità di emersione del fenomeno corruttivo in precedenza demandata alla fattispecie di concussione e alla conseguente non punibilità del privato oggetto della stessa, attraverso la previsione di una speciale circostanza attenuante, all'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, che introduce l'articolo 360-bis del codice penale, per cui « La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o di altre utilità trasferite ».

Inoltre, quanto allo statuto penale dei funzionari internazionali, si è dovuto prendere atto che la legge 29 settembre 2000, n. 300, limita la rilevanza ai fini della punibilità secondo la legge italiana, da una parte, ai soli fatti che coinvolgano funzionari comunitari e funzionari degli Stati membri dell'Unione europea e, dall'altra, quando si tratta di funzionari di altre organizzazioni internazionali o di Stati esterni all'Unione, ai soli fatti collegati ad operazioni economiche internazionali, mentre la Convenzione penale sulla corruzione adotta un approccio più generale.

In questo quadro, la soluzione più appropriata è apparsa essere quella di equiparare in via generale — così assicurando la tutela penale di tali funzionari anche in quanto persone offese nel quadro di altre ipotesi criminose — alle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali.

A ciò provvedono le lettere *n)* e *o)* del comma 1 dell'articolo 3, che integrano

rispettivamente gli articoli 357 e 358 del codice penale. È in questo modo superata la frammentaria disciplina introdotta dalla citata legge n. 300 del 2000.

L'articolo 11 del disegno di legge prevede, quindi, la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari dal momento della consumazione del delitto di corruzione fino al momento dell'esercizio dell'azione penale per il predetto delitto, allorché lo stesso sia stato commesso per ottenerne l'occultamento o il mancato perseguimento.

Non si è ritenuto, infine, opportuno l'inserimento di norme sull'applicazione della legge nello spazio in relazione alle esigenze dell'articolo 17 della Convenzione in tema di giurisdizione, essendosi considerato che, alla luce dell'articolo 7, numero 5), del codice penale, la stessa Convenzione si deve ritenere *self-executing* sul punto.

Il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione ha, poi, determinato la necessità di intervenire — per evidenti esigenze di armonizzazione — sulle norme contenenti espliciti richiami ai delitti stessi, di volta in volta considerati quale presupposto per l'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive, e così via, di particolari disposizioni in tema di rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche eccetera.

L'articolo 10 del disegno di legge apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, conseguenti al nuovo assetto conferito alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione; è, infatti, integralmente sostituito l'articolo 25 del citato decreto legislativo, modificando i riferimenti normativi ivi previsti e riunendo in due unici gruppi le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti.

Il riferimento, poi, alle abrogate disposizioni in tema di concussione e corruzione, contenuto negli articoli 32-*quater* e 32-*quinquies* del codice penale (che individuano le ipotesi di applicazione, rispettivamente, delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica am-

ministrazione e dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche), è stato sostituito con il richiamo alle nuove disposizioni in tema di corruzione, corruzione in atti giudiziari ed estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, del codice penale (articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del disegno di legge). A tale ultimo riguardo, va evidenziato che — in considerazione della particolare gravità delle (ulteriori) ipotesi di estorsione aggravata individuate nell'attuale secondo comma dell'articolo 629 del codice penale, tutte connotate dalla particolare insidiosità della violenza o della minaccia posta in essere — si è ritenuto di operare, nel presente intervento di armonizzazione, un richiamo « indistinto » (ovvero non limitato alle ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione) al novellato secondo comma dell'articolo 629.

Analoga sostituzione è stata effettuata:

a) all'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, comma che, introdotto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, è relativo alla notifica all'amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso — in relazione a uno dei predetti reati — nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica (articolo 4 del disegno di legge);

b) all'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il quale individua i titoli di reato — tra i quali già figura l'estorsione — che impongono la confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge: in questo caso si è ovviamente ommesso il richiamo all'articolo 629 del codice penale);

c) all'articolo 12-*sexies*, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 306 del 1992

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), il quale individua i titoli di reato per i quali, in caso di confisca di beni, trovano applicazione le norme in tema di gestione e devoluzione finale dei beni stessi, contenute nella legislazione antimafia (in particolare, negli articoli 2-*nonies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575). In questo caso, il richiamo al delitto di estorsione aggravata è stato limitato alle sole ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione, in quanto il legislatore del 2006, nell'introdurre il comma 2-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del citato decreto-legge n. 306 del 1992, ha preso in considerazione — nell'ambito delle numerose fattispecie delittuose implicanti la confisca obbligatoria di cui al comma 1 — unicamente i reati contro la pubblica amministrazione (articolo 5, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge);

d) agli articoli 58, comma 1, lettera *b*), e 59, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente dedicati alla individuazione delle cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni, province eccetera, e delle ipotesi di sospensione e decadenza di diritto da tali cariche (articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del disegno di legge);

e) all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in tema di trasferimento ad altro ufficio del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio (articolo 7 del disegno di legge);

f) all'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, il quale prevede — quali soggetti attivi della nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori, in quella sede introdotta — gli imputati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti e puniti nei vigenti articoli da

314 a 326 del codice penale. Anche in questo caso, l'esclusivo riferimento ai predetti reati ha indotto a inserire il richiamo all'articolo 629, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione (articolo 8 del disegno di legge).

Il disposto dell'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, e degli articoli 58, comma 1, lettera *b*), e 59, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, è stato, infine, integrato con l'espresso riferimento all'articolo 322 del codice penale, allo scopo di conferire autonomia rilevanza, ai fini rispettivamente previsti dalle norme in questione, anche alla fattispecie dell'istigazione alla corruzione, destinata a sanzionare nell'ottica del presente disegno di legge le condotte precedentemente qualificabili come tentata concussione per induzione.

La Convenzione penale sulla corruzione pone, inoltre, il tema della specializzazione delle autorità preposte all'accertamento dei reati rilevanti in questo contesto (articolo 20 della medesima Convenzione), nonché quello dell'opportunità della previsione di specifiche misure per la raccolta delle prove, tenuto conto delle difficoltà che normalmente si incontrano nell'accertamento di questo particolare genere di condotte criminose (articolo 23). Lo strumento internazionale lascia gli Stati relativamente liberi sotto questo profilo, pur vincolandoli a condurre un'azione seria a questo riguardo. In particolare, a proposito della raccolta delle prove, il *rapport explicatif* che accompagna la Convenzione, fermo restando l'obbligo di creare strumenti efficaci per la raccolta delle prove, menziona la possibilità di utilizzare agenti infiltrati, cioè realizzare operazioni sotto copertura, analogamente a quanto è già previsto in tema di turismo sessuale, stupefacenti, riciclaggio.

Quanto alla raccolta delle prove, si è ritenuto di seguire il suggerimento del *rapport explicatif*, e quindi di prevedere le operazioni sotto copertura (articolo 12, comma 1, del disegno di legge), scelta che non appare scindibile, data la delicatezza di tale modo di procedere, da quella della specializzazione degli organi di polizia da impiegare; la norma interviene sulla legge 16 marzo 2006, n. 146, la quale reca, all'articolo 9, una disciplina unitaria per quasi tutte le ipotesi di operazioni sotto copertura, e si inserisce nel solco della stessa prevedendo, con l'introduzione della lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 146 del 2006, una specifica causa di non punibilità per « gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera *a*), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona ».

Il presente disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 12, commi 2 e 3, due autonome ipotesi di revisione per le sentenze che siano state emesse rispettivamente: *a*) sulla base di false dichiarazioni rilevanti ai sensi dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale; *b*) come conseguenza della commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale. In

entrambi i casi il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata è obbligato a chiederne la revisione, onde rimediare per quanto possibile alle conseguenze della condotta illecita sull'esito del procedimento penale; al fine di consentire l'effettiva procedibilità del giudizio di revisione, inoltre, si è previsto che, quanto alle sentenze emesse sulla base di false dichiarazioni, « il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione ». Quanto, invece, alle sentenze emesse come conseguenza della commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale « il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato »; attraverso tale disciplina si conseguirà, pertanto, l'obiettivo di annullare gli eventuali effetti giudiziari favorevoli delle condotte corruttive, consentendo la revisione delle sentenze oggetto di mercimonio anche nei casi in cui sia stata già dichiarata la prescrizione del reato oggetto del relativo procedimento.

L'articolo 32 della Convenzione, infine, prevede che all'atto della ratifica gli Stati firmatari che non abbiano ancora provveduto a formalizzare la propria adesione al citato GRECO, ne diventeranno automaticamente membri; il Governo italiano ha comunicato in data 19 giugno 2007 al Segretario generale del Consiglio d'Europa di voler aderire al GRECO, di cui l'Italia è divenuto membro a partire dal 30 giugno 2007. Il presente disegno di legge non prevede, quindi, disposizioni in materia di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla partecipazione al GRECO.

Dal presente intervento normativo non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato, non rendendosi così necessaria la presentazione dell'apposita relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento normativo è volto alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. Tra gli obiettivi del provvedimento vi è anche quello di rispondere alle reiterate osservazioni espresse nei confronti del nostro Paese dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), secondo la quale sarebbe necessario modificare la normativa vigente nell'ordinamento italiano in materia di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per quanto concerne la punibilità, nell'ambito delle operazioni economiche internazionali, del soggetto che indebitamente offra o prometta denaro per conseguire un vantaggio ingiusto.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente disegno di legge interviene su alcuni specifici punti del codice penale e della legislazione complementare (nuova definizione dei delitti contro la pubblica amministrazione, adeguamento della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche e della normativa complementare), al fine di realizzare il necessario coordinamento tra la legislazione interna ed i precetti della citata Convenzione.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o internazionale, ma ne costituisce, come sopra menzionato, specifica attuazione.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Il provvedimento, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

In assoluta coerenza con le definizioni e gli istituti in uso, è stata introdotta la definizione di « autorità centrale » per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito europeo, individuata nel Ministro della giustizia; la necessità di tale individuazione è dettata dalle precise indicazioni in merito dell'articolo 29 della Convenzione. È stata, altresì, introdotta la definizione di « traffico di influenze illecite » volta ad indicare la nuova fattispecie penale di cui all'articolo 346 del codice penale, in coerenza con il disposto dell'articolo 12 della Convenzione.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto sono state apportate modifiche al codice penale e alla normativa complementare (tra gli altri, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo comporta l'abrogazione degli articoli 317, 318, 319-bis, 320, 321 e 322-bis del codice penale.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari competenti per la gestione dei procedimenti penali relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione e il Ministro della giustizia, in qualità di autorità centrale per le richieste di assistenza giudiziaria in ambito europeo.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini dell'intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo dell'intervento normativo è di adeguare la legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale, nell'ottica del mantenimento delle garanzie per l'imputato richieste dal nostro ordinamento costituzionale.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Non sono previsti ulteriori impegni per gli uffici interessati superiori a quelli già realizzabili con i mezzi e gli organici normalmente a loro disposizione.

E) Aree di criticità.

Non sussistono aree di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico-normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, le parole: « 317, 318, » le parole: « 319-*bis*, 320, 321, » e le parole: « 322-*bis*, » sono soppresse e dopo le parole: « 501-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 629, secondo comma, »;

b) all'articolo 32-*quinqüies*, le parole: « 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-*ter* e 629, secondo comma, »;

c) all'articolo 317-*bis*, le parole: « per il reato di cui agli articoli 314 e 317 » sono sostituite dalle seguenti: « per il reato di cui all'articolo 314 »;

d) gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis* sono abrogati;

e) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (Corruzione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio

che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto »;

f) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

« ART. 319-ter. — (*Corruzione in atti giudiziari*). — Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a un anno »;

g) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (*Istigazione alla corruzione*). — Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un

pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo »;

h) all'articolo 322-ter, primo comma, la parola: « 320 » è sostituita dalla seguente: « 319-ter » e le parole: « anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, » sono soppresse;

i) all'articolo 322-ter, secondo comma, le parole: « anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, » e le parole: « o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma » sono soppresse;

l) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 323-bis. (*Circostanze attenuanti*).
— Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici »;

m) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

« ART. 346. — (*Traffico di influenze illecite*). — Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un inca-

ricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici »;

n) all'articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali »;

o) all'articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali »;

p) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

« ART. 360-*bis*. — (*Circostanza attenuante*). — La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter* e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite »;

q) all'articolo 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 628 ».

ART. 4.

(*Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

1. All'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-*ter*, 322 e 629, secondo comma, ».

ART. 5.

(*Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*).

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-ter, 322 »;

b) al comma 2-bis, le parole: « 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-ter, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ».

ART. 6.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: « 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) » sono sostituite dalle seguenti: « 319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione) »;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), le parole: « 317, 318, 319, 319-ter e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-ter, 322 e 629 ».

ART. 7.

(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: « 317, 318, 319, 319-ter e 320 » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma, ».

ART. 8.

(Modifica al decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: « 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, » sono sostituite dalle seguenti: « 319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, ».

ART. 9.

(Modifica alla legge 16 febbraio 1913, n. 89).

1. All'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: « truffa e calunnia » sono sostituite dalle seguenti: « truffa, calunnia ed estorsione ».

ART. 10.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *(Corruzione e traffico di influenze illecite).* — 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 322 e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-ter e 346,

quinto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno ».

ART. 11.

(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione).

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o d'irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

ART. 12.

(Attività di contrasto e norme processuali).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specia-

lizzate o alla Direzione investigativa anti-mafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona ».

2. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.

3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunciata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compa-

tibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronunzia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato.

ART. 13.

(Autorità centrale).

1. In relazione alle norme contenute nel capitolo IV della Convenzione di cui all'articolo 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della medesima Convenzione, è autorità centrale il Ministro della giustizia.

ART. 14.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



COUNCIL CONSEIL
OF EUROPE DE L'EUROPE

European Treaty Series - No. 173

CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION

Strasbourg, 27.I.1999

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Recognising the value of fostering co-operation with the other States signatories to this Convention;

Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy aimed at the protection of society against corruption, including the adoption of appropriate legislation and preventive measures;

Emphasising that corruption threatens the rule of law, democracy and human rights, undermines good governance, fairness and social justice, distorts competition, hinders economic development and endangers the stability of democratic institutions and the moral foundations of society;

Believing that an effective fight against corruption requires increased, rapid and well-functioning international co-operation in criminal matters;

Welcoming recent developments which further advance international understanding and co-operation in combating corruption, including actions of the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organisation, the Organisation of American States, the OECD and the European Union;

Having regard to the Programme of Action against Corruption adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in November 1996 following the recommendations of the 19th Conference of European Ministers of Justice (Valletta, 1994);

Recalling in this respect the importance of the participation of non-member States in the Council of Europe's activities against corruption and welcoming their valuable contribution to the implementation of the Programme of Action against Corruption;

Further recalling that Resolution No. 1 adopted by the European Ministers of Justice at their 21st Conference (Prague, 1997) recommended the speedy implementation of the Programme of Action against Corruption, and called, in particular, for the early adoption of a criminal law convention providing for the co-ordinated incrimination of corruption offences, enhanced co-operation for the prosecution of such offences as well as an effective follow-up mechanism open to member States and non-member States on an equal footing;

Bearing in mind that the Heads of State and Government of the Council of Europe decided, on the occasion of their Second Summit held in Strasbourg on 10 and 11 October 1997, to seek common responses to the challenges posed by the growth in corruption and adopted an Action Plan which, in order to promote co-operation in the fight against corruption, including its links with organised crime and money laundering, instructed the Committee of Ministers, *inter alia*, to secure the rapid completion of international legal instruments pursuant to the Programme of Action against Corruption;

Considering moreover that Resolution (97) 24 on the 20 Guiding Principles for the Fight against Corruption, adopted on 6 November 1997 by the Committee of Ministers at its 101st Session, stresses the need rapidly to complete the elaboration of international legal instruments pursuant to the Programme of Action against Corruption;

In view of the adoption by the Committee of Ministers, at its 102nd Session on 4 May 1998, of Resolution (98) 7 authorising the partial and enlarged agreement establishing the “Group of States against Corruption – GRECO”, which aims at improving the capacity of its members to fight corruption by following up compliance with their undertakings in this field,

Have agreed as follows:

Chapter I – Use of terms

Article 1 – Use of terms

For the purposes of this Convention:

- a “public official” shall be understood by reference to the definition of “official”, “public officer”, “mayor”, “minister” or “judge” in the national law of the State in which the person in question performs that function and as applied in its criminal law;
- b the term “judge” referred to in sub-paragraph a above shall include prosecutors and holders of judicial offices;
- c in the case of proceedings involving a public official of another State, the prosecuting State may apply the definition of public official only insofar as that definition is compatible with its national law;
- d “legal person” shall mean any entity having such status under the applicable national law, except for States or other public bodies in the exercise of State authority and for public international organisations.

Chapter II – Measures to be taken at national level

Article 2 – Active bribery of domestic public officials

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to any of its public officials, for himself or herself or for anyone else, for him or her to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.

Article 3 – Passive bribery of domestic public officials

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the request or receipt by any of its public officials, directly or indirectly, of any undue advantage, for himself or herself or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.

Article 4 – Bribery of members of domestic public assemblies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person who is a member of any domestic public assembly exercising legislative or administrative powers.

Article 5 – Bribery of foreign public officials

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving a public official of any other State.

Article 6 – Bribery of members of foreign public assemblies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person who is a member of any public assembly exercising legislative or administrative powers in any other State.

Article 7 – Active bribery in the private sector

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally in the course of business activity, the promising, offering or giving, directly or indirectly, of any undue advantage to any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, for themselves or for anyone else, for them to act, or refrain from acting, in breach of their duties.

Article 8 – Passive bribery in the private sector

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, in the course of business activity, the request or receipt, directly or indirectly, by any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, of any undue advantage or the promise thereof for themselves or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in breach of their duties.

Article 9 – Bribery of officials of international organisations

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any official or other contracted employee, within the meaning of the staff regulations, of any public international or supranational organisation or body of which the Party is a member, and any person, whether seconded or not, carrying out functions corresponding to those performed by such officials or agents.

Article 10 – Bribery of members of international parliamentary assemblies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Article 4 when involving any members of parliamentary assemblies of international or supranational organisations of which the Party is a member.

Article 11 – Bribery of judges and officials of international courts

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3 involving any holders of judicial office or officials of any international court whose jurisdiction is accepted by the Party.

Article 12 – Trading in influence

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision-making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result.

Article 13 – Money laundering of proceeds from corruption offences

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Products from Crime (ETS No. 141), Article 6, paragraphs 1 and 2, under the conditions referred to therein, when the predicate offence consists of any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 12 of this Convention, to the extent that the Party has not made a reservation or a declaration with respect to these offences or does not consider such offences as serious ones for the purpose of their money laundering legislation.

Article 14 – Account offences

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences liable to criminal or other sanctions under its domestic law the following acts or omissions, when committed intentionally, in order to commit, conceal or disguise the offences referred to in Articles 2 to 12, to the extent the Party has not made a reservation or a declaration:

- a creating or using an invoice or any other accounting document or record containing false or incomplete information;
- b unlawfully omitting to make a record of a payment.

Article 15 – Participatory acts

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law aiding or abetting the commission of any of the criminal offences established in accordance with this Convention.

Article 16 – Immunity

The provisions of this Convention shall be without prejudice to the provisions of any Treaty, Protocol or Statute, as well as their implementing texts, as regards the withdrawal of immunity.

Article 17 – Jurisdiction

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over a criminal offence established in accordance with Articles 2 to 14 of this Convention where:
 - a the offence is committed in whole or in part in its territory;
 - b the offender is one of its nationals, one of its public officials, or a member of one of its domestic public assemblies;
 - c the offence involves one of its public officials or members of its domestic public assemblies or any person referred to in Articles 9 to 11 who is at the same time one of its nationals.
- 2 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 b and c of this article or any part thereof.
- 3 If a Party has made use of the reservation possibility provided for in paragraph 2 of this article, it shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over a criminal offence established in accordance with this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party, solely on the basis of his nationality, after a request for extradition.
- 4 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with national law.

Article 18 – Corporate liability

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for the criminal offences of active bribery, trading in influence and money laundering established in accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
 - a power of representation of the legal person; or
 - an authority to take decisions on behalf of the legal person; or
 - an authority to exercise control within the legal person;

as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences.

- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the criminal offences mentioned in paragraph 1 for the benefit of that legal person by a natural person under its authority.
- 3 Liability of a legal person under paragraphs 1 and 2 shall not exclude criminal proceedings against natural persons who are perpetrators, instigators of, or accessories to, the criminal offences mentioned in paragraph 1.

Article 19 – Sanctions and measures

- 1 Having regard to the serious nature of the criminal offences established in accordance with this Convention, each Party shall provide, in respect of those criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14, effective, proportionate and dissuasive sanctions and measures, including, when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
- 2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 18, paragraphs 1 and 2, shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.
- 3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate or otherwise deprive the instrumentalities and proceeds of criminal offences established in accordance with this Convention, or property the value of which corresponds to such proceeds.

Article 20 – Specialised authorities

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons or entities are specialised in the fight against corruption. They shall have the necessary independence in accordance with the fundamental principles of the legal system of the Party, in order for them to be able to carry out their functions effectively and free from any undue pressure. The Party shall ensure that the staff of such entities has adequate training and financial resources for their tasks.

Article 21 – Co-operation with and between national authorities

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that public authorities, as well as any public official, co-operate, in accordance with national law, with those of its authorities responsible for investigating and prosecuting criminal offences:

- a by informing the latter authorities, on their own initiative, where there are reasonable grounds to believe that any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 has been committed, or
- b by providing, upon request, to the latter authorities all necessary information.

Article 22 – Protection of collaborators of justice and witnesses

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to provide effective and appropriate protection for:

- a those who report the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 or otherwise co-operate with the investigating or prosecuting authorities;
- b witnesses who give testimony concerning these offences.

Article 23 – Measures to facilitate the gathering of evidence and the confiscation of proceeds

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary, including those permitting the use of special investigative techniques, in accordance with national law, to enable it to facilitate the gathering of evidence related to criminal offences established in accordance with Article 2 to 14 of this Convention and to identify, trace, freeze and seize instrumentalities and proceeds of corruption, or property the value of which corresponds to such proceeds, liable to measures set out in accordance with paragraph 3 of Article 19 of this Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized in order to carry out the actions referred to in paragraph 1 of this article.
- 3 Bank secrecy shall not be an obstacle to measures provided for in paragraphs 1 and 2 of this article.

Chapter III – Monitoring of implementation**Article 24 – Monitoring**

The Group of States against Corruption (GRECO) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

Chapter IV – International co-operation**Article 25 – General principles and measures for international co-operation**

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of relevant international instruments on international co-operation in criminal matters, or arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation, and in accordance with their national law, to the widest extent possible for the purposes of investigations and proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Where no international instrument or arrangement referred to in paragraph 1 is in force between Parties, Articles 26 to 31 of this chapter shall apply.
- 3 Articles 26 to 31 of this chapter shall also apply where they are more favourable than those of the international instruments or arrangements referred to in paragraph 1.

Article 26 – Mutual assistance

- 1 The Parties shall afford one another the widest measure of mutual assistance by promptly processing requests from authorities that, in conformity with their domestic laws, have the power to investigate or prosecute criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Mutual legal assistance under paragraph 1 of this article may be refused if the requested Party believes that compliance with the request would undermine its fundamental interests, national sovereignty, national security or *ordre public*.
- 3 Parties shall not invoke bank secrecy as a ground to refuse any co-operation under this chapter. Where its domestic law so requires, a Party may require that a request for co-operation which would involve the lifting of bank secrecy be authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.

Article 27 – Extradition

- 1 The criminal offences established in accordance with this Convention shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between or among the Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in any extradition treaty to be concluded between or among them.
- 2 If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it does not have an extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to any criminal offence established in accordance with this Convention.
- 3 Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognise criminal offences established in accordance with this Convention as extraditable offences between themselves.
- 4 Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested Party may refuse extradition.
- 5 If extradition for a criminal offence established in accordance with this Convention is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution unless otherwise agreed with the requesting Party, and shall report the final outcome to the requesting Party in due course.

Article 28 – Spontaneous information

Without prejudice to its own investigations or proceedings, a Party may without prior request forward to another Party information on facts when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention or might lead to a request by that Party under this chapter.

Article 29 – Central authority

- 1 The Parties shall designate a central authority or, if appropriate, several central authorities, which shall be responsible for sending and answering requests made under this chapter, the execution of such requests or the transmission of them to the authorities competent for their execution.
- 2 Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities designated in pursuance of paragraph 1 of this article.

Article 30 – Direct communication

- 1 The central authorities shall communicate directly with one another.
- 2 In the event of urgency, requests for mutual assistance or communications related thereto may be sent directly by the judicial authorities, including public prosecutors, of the requesting Party to such authorities of the requested Party. In such cases a copy shall be sent at the same time to the central authority of the requested Party through the central authority of the requesting Party.
- 3 Any request or communication under paragraphs 1 and 2 of this article may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).
- 4 Where a request is made pursuant to paragraph 2 of this article and the authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the competent national authority and inform directly the requesting Party that it has done so.
- 5 Requests or communications under paragraph 2 of this article, which do not involve coercive action, may be directly transmitted by the competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the requested Party.
- 6 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, inform the Secretary General of the Council of Europe that, for reasons of efficiency, requests made under this chapter are to be addressed to its central authority.

Article 31 – Information

The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the action taken on a request under this chapter and the final result of that action. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.

Chapter V – Final provisions**Article 32 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by non-member States which have participated in its elaboration. Such States may express their consent to be bound by:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

- b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which fourteenth States have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1. Any such State, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force.
- 4 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1. Any signatory State, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force in its respect.

Article 33 – Accession to the Convention

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Contracting States to the Convention, may invite the European Community as well as any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of the European Community and any State acceding to it under paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. The European Community and any State acceding to this Convention shall automatically become a member of GRECO, if it is not already a member at the time of accession, on the date the Convention enters into force in its respect.

Article 34 – Territorial application

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 35 – Relationship to other conventions and agreements

- 1 This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral conventions concerning special matters.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
- 3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly, in lieu of the present Convention, if it facilitates international co-operation.

Article 36 – Declarations

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will establish as criminal offences the active and passive bribery of foreign public officials under Article 5, of officials of international organisations under Article 9 or of judges and officials of international courts under Article 11, only to the extent that the public official or judge acts or refrains from acting in breach of his duties.

Article 37 – Reservations

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, reserve its right not to establish as a criminal offence under its domestic law, in part or in whole, the conduct referred to in Articles 4, 6 to 8, 10 and 12 or the passive bribery offences defined in Article 5.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it avails itself of the reservation provided for in Article 17, paragraph 2.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it may refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence.
- 4 No State may, by application of paragraphs 1, 2 and 3 of this article, enter reservations to more than five of the provisions mentioned thereon. No other reservation may be made. Reservations of the same nature with respect to Articles 4, 6 and 10 shall be considered as one reservation.

Article 38 – Validity and review of declarations and reservations

- 1 Declarations referred to in Article 36 and reservations referred to in Article 37 shall be valid for a period of three years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, such declarations and reservations may be renewed for periods of the same duration.

- 2 Twelve months before the date of expiry of the declaration or reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the State concerned. No later than three months before the expiry, the State shall notify the Secretary General that it is upholding, amending or withdrawing its declaration or reservation. In the absence of a notification by the State concerned, the Secretariat General shall inform that State that its declaration or reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the State concerned to notify its intention to uphold or modify its declaration or reservation before the expiry of that period shall cause the declaration or reservation to lapse.
- 3 If a Party makes a declaration or a reservation in conformity with Articles 36 and 37, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation to GRECO, on the grounds justifying its continuance.

Article 39 – Amendments

- 1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe and to every non-member State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 33.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and, following consultation of the non-member States Parties to this Convention, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

Article 40 – Settlement of disputes

- 1 The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.
- 2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

Article 41 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 42 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 32 and 33;
- d any declaration or reservation made under Article 36 or Article 37;
- e any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 27th day of January 1999, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

Traduzione non ufficiale

Convenzione penale sulla corruzione Strasburgo, 27.I.1999

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa

e

gli altri Stati

firmatari della presente Convenzione,

considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

riconosciuta l'importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

convinti della necessità di perseguire, come priorità, una politica penale comune finalizzata alla protezione della società contro la corruzione, che contempli l'adozione di una legislazione appropriata e delle adeguate misure preventive;

sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società;

persuasi che l'efficacia della lotta contro la corruzione presuppone una cooperazione internazionale penale intensificata, rapida e adeguata in materia penale;

rallegrandosi dei recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi compreso anche l'operato delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo monetario internazionale, dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione degli Stati americani, dell'OCSE e dell'Unione europea;

in considerazione del Programma d'azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel novembre 1996, in seguito alle raccomandazioni della XI Conferenza dei ministri europei di giustizia (La Valletta, 1994);

richiamando a questo proposito l'importanza della partecipazione degli Stati non membri alle attività del Consiglio d'Europa contro la corruzione e felicitandosi del loro prezioso contributo all'attuazione del Programma d'azione contro la corruzione;

ricordando inoltre che la Risoluzione n. 1 adottata dai ministri europei di giustizia in occasione della loro XXI Conferenza (Praga 1997) sollecita una rapida attuazione del Programma d'azione contro la corruzione e raccomanda in particolare l'elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione che preveda l'incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nella repressione di

tali reati e un meccanismo di controllo efficace aperto in ugual misura agli Stati membri e agli Stati non membri;

tenendo presente che i capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa hanno deciso, in occasione del loro secondo Vertice tenutosi a Strasburgo il 10 e l'11 ottobre 1997, di ricercare risposte comuni alle sfide poste dal dilagare della corruzione e hanno adottato un Piano d'azione che, mirando a promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, compresi i suoi legami con il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro, incarica segnatamente il Comitato dei Ministri di concludere rapidamente i lavori per l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, conformemente al Programma d'azione contro la corruzione;

considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 relativa ai 20 principi guida per la lotta contro la corruzione, adottata il 6 novembre 1997 dal Comitato dei Ministri in occasione della sua 101^a sessione, sottolinea la necessità di concludere rapidamente l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in esecuzione del Programma d'azione contro la corruzione;

in considerazione dell'adozione, nella 102^a sessione del Comitato dei Ministri, il 4 maggio 1998, della Risoluzione (98) 7 che autorizza la creazione di un Accordo parziale allargato per l'istituzione del «Gruppo di Stati contro la Corruzione — GRECO», finalizzato a migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione sorvegliando l'adempimento degli impegni da essi contratti in questo campo,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Terminologia

Art. 1 Terminologia

Ai fini della presente Convenzione:

- a. l'espressione «pubblico ufficiale» è interpretata con riferimento alla definizione di «funzionario», «pubblico ufficiale», «sindaco», «ministro» o «giudice» nel diritto nazionale dello Stato nel quale la persona in questione esercita tale funzione e così come è applicata nel rispettivo diritto penale;
- b. il termine «giudice» di cui alla lettera a, comprende i membri del ministero pubblico e le persone che esercitano funzioni giudiziarie;
- c. in caso di procedimenti penali che coinvolgono un pubblico ufficiale di un altro Stato, lo Stato che promuove il procedimento può applicare la definizione di pubblico ufficiale soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il proprio diritto nazionale;
- d. per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità titolare di questo statuto in virtù del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati e degli altri enti pubblici nell'esercizio delle loro prerogative di potere pubblico e delle organizzazioni internazionali di diritto pubblico.

Capitolo II: Provvedimenti da adottare a livello nazionale

Art. 2 Corruzione attiva di pubblici ufficiali nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito a un suo pubblico ufficiale, per sé o per terzi, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 Corruzione passiva di pubblici ufficiali nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, allo scopo di compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 4 Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di una qualsiasi assemblea pubblica nazionale investita di poteri legislativi o amministrativi.

Art. 5 Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano un pubblico ufficiale di qualsiasi altro Stato.

Art. 6 Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché gli atti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di una qualsiasi assemblea pubblica di qualsiasi altro Stato investita di poteri legislativi o amministrativi.

Art. 7 Corruzione attiva nel settore privato

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a una qualsiasi persona che dirige un ente privato o

che vi lavora, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri.

Art. 8 Corruzione passiva nel settore privato

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto per qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, di sollecitare o di ricevere, direttamente o per il tramite di terzi, un vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei propri doveri.

Art. 9 Corruzione di funzionari internazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che abbia la qualità di funzionario o di impiegato a contratto, secondo lo statuto degli impiegati, di un'organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui la parte è membro, così come qualsiasi persona, distaccata o meno presso una tale organizzazione, che esercita funzioni corrispondenti a quelle di detti funzionari o impiegati.

Art. 10 Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui all'articolo 4 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di un'assemblea parlamentare di un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro.

Art. 11 Corruzione di giudici e di agenti di corti internazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che esercita funzioni giudiziarie in seno a una corte di giustizia internazionale la cui competenza è accettata dalla Parte, oppure qualsiasi funzionario di cancelleria di una tale corte.

Art. 12 Traffico d'influenza

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4-6 e 9-11, così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l'offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia

o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'esito ricercato.

Art. 13 Riciclaggio dei proventi di reati di corruzione

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno gli atti menzionati all'articolo 6 paragrafi 1 e 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n. 141), alle condizioni ivi previste, quando il reato principale è costituito da un reato di cui agli articoli 2–12 della presente Convenzione, sempre che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni in merito a tali reati o non li consideri come reati gravi ai sensi della legislazione sul riciclaggio di denaro.

Art. 14 Reati contabili

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti atti od omissioni siano secondo il proprio diritto interno definiti reati passibili di sanzioni penali o di altra natura, quando sono commessi intenzionalmente allo scopo di compiere, nascondere o mascherare reati ai sensi degli articoli 2–12 della presente Convenzione, sempre che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni:

- a. emettere o utilizzare una fattura o qualsiasi altro documento o scrittura contabile contenente informazioni false o incomplete;
- b. omettere in modo illecito di contabilizzare un versamento.

Art. 15 Atti di partecipazione

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché sia definito reato penale, secondo il proprio diritto interno, qualsiasi atto di complicità in uno dei reati penali definiti ai sensi della presente Convenzione.

Art. 16 Immunità

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi altro trattato, protocollo o statuto o dei rispettivi testi d'applicazione, per quanto concerne la revoca dell'immunità.

Art. 17 Competenza

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per stabilire la sua competenza in relazione a un reato penale secondo gli articoli 2–14 della presente Convenzione quando:

- a. il reato è commesso interamente o in parte sul suo territorio;
- b. l'autore del reato è un suo cittadino, un suo pubblico ufficiale o un suo membro di un'assemblea pubblica nazionale;

- c. il reato coinvolge un suo pubblico ufficiale o membro delle sue assemblee pubbliche nazionali o qualsiasi altra persona di cui agli articoli 9–11, che è nello stesso tempo un suo cittadino.
2. Ciascuno Stato, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare soltanto in casi e condizioni specifiche, le regole di competenza di cui al paragrafo 1 lettere b e c del presente articolo o a una qualsiasi parte di tali lettere.
 3. La Parte che si è avvalsa della possibilità di riserva prevista al paragrafo 2 del presente articolo adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza in relazione ai reati penali definiti dalla presente Convenzione, quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non può essere estradato in un'altra Parte soltanto in ragione della sua cittadinanza dopo una domanda di estradizione.
 4. La presente Convenzione non esclude che una Parte eserciti la competenza penale che le spetta conformemente al suo diritto interno.

Art. 18 Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di corruzione attiva, di traffico d'influenza e di riciclaggio di capitali ai sensi della presente Convenzione, quando tali reati sono commessi per conto delle medesime da parte di qualsiasi persona fisica che agisca sia individualmente sia quale membro di un organo della persona giuridica che esercita un potere direttivo nel suo seno in base a:
 - un potere di rappresentanza della persona giuridica; o
 - una facoltà decisionale a nome della persona giuridica; o
 - una facoltà di esercitare un controllo nell'ambito della persona giuridica;come pure la partecipazione di tale persona fisica a titolo di complice o d'istigatore alla commissione dei suddetti reati.
2. A prescindere dai casi già previsti nel paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire che una persona giuridica può essere ritenuta responsabile quando l'assenza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 ha reso possibile la commissione dei reati menzionati al paragrafo 1 per conto della suddetta persona giuridica da parte di una persona fisica sottoposta alla sua autorità.
3. La responsabilità della persona giuridica in virtù dei paragrafi 1 e 2 non esclude il perseguimento penale delle persone fisiche autrici, istigatrici o complici dei reati di cui al paragrafo 1.

Art. 19 Sanzioni e misure

1. Tenuto conto della gravità dei reati penali definiti dalla presente Convenzione, ciascuna Parte commina, per i reati di cui agli articoli 2–14, sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive che includano, quando siano commessi da persone fisiche, sanzioni privative della libertà che possano dar luogo a estradizione.

2. Ciascuna Parte garantisce che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 18 paragrafi 1 e 2 siano passibili di sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie.

3. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura che le consentano di confiscare o sottrarre in altro modo gli strumenti e i proventi dei reati penali definiti in virtù della presente Convenzione, oppure i beni per un valore corrispondente a tali proventi.

Art. 20 Autorità specializzate

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione. Questi devono disporre, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema giuridico della Parte, dell'indipendenza necessaria per poter esercitare le loro funzioni efficacemente e liberi da qualsivoglia pressione illecita. Le Parti provvedono affinché il personale degli enti summenzionati disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 21 Cooperazione tra autorità nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure appropriate per garantire che le autorità pubbliche e i pubblici ufficiali cooperino, conformemente al diritto nazionale, con le autorità preposte alle indagini e al perseguimento dei reati penali:

- a. informando spontaneamente le autorità in questione, nei casi in cui vi siano motivi ragionevoli di ritenere che uno qualsiasi dei reati penali definiti in virtù degli articoli 2–14 sia stato commesso ; o
- b. fornendo, su richiesta, alle autorità in questione tutte le informazioni necessarie.

Art. 22 Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare una protezione effettiva e adeguata:

- a. alle persone che forniscono informazioni relative a reati penali definiti in virtù degli articoli 2–14 o che collaborano in altro modo con le autorità preposte alle indagini o al perseguimento;
- b. ai testimoni che depongono in merito a siffatti reati.

Art. 23 Misure intese ad agevolare l'assunzione di prove e la confisca dei proventi

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura, comprese quelle che consentono l'utilizzazione di speciali tecniche investigative conformemente alla legislazione nazionale, per agevolare l'assunzione di prove concernenti i reati penali definiti in virtù degli articoli 2–14 della presente Convenzione e che permettano di individuare, ricercare, bloccare e confiscare gli strumenti e i proventi della corruzione oppure beni per un valore corrispondente a tali proventi, suscettibili di essere oggetto delle misure di cui all'articolo 19 paragrafo 3 della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per consentire ai suoi tribunali e alle altre autorità competenti di ordinare che i documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o sequestrati per attuare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il segreto bancario non costituisce ostacolo all'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Capitolo III: Controllo dell'attuazione

Art. 24 Controllo

Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) verifica l'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.

Capitolo IV: Cooperazione internazionale

Art. 25 Principi generali e misure applicabili alla cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano, conformemente alle disposizioni contemplate nei pertinenti strumenti internazionali sulla cooperazione internazionale in materia penale o alle intese concluse in base a legislazioni uniformi o reciproche e al loro diritto nazionale, nella più ampia misura possibile le une con le altre ai fini delle indagini e dei procedimenti concernenti i reati penali che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione.
2. Qualora tra le Parti non sia in vigore alcuno strumento internazionale o intesa di cui al paragrafo 1 qui sopra, sono applicabili gli articoli 26–31 del presente capitolo.
3. Gli articoli 26–31 del presente capitolo sono altresì applicabili qualora siano più favorevoli delle disposizioni contemplate dagli strumenti internazionali o dalle intese di cui al paragrafo 1 qui sopra.

Art. 26 Assistenza giudiziaria

1. Le Parti si prestano l'assistenza giudiziaria più ampia possibile per trattare tempestivamente le richieste poste dalle autorità abilitate, in virtù delle loro leggi nazionali, a indagare o perseguire i reati penali che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione.
2. L'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere negata qualora la Parte richiesta ritenga che il fatto di prestarla possa compromettere i suoi interessi fondamentali, la sua sovranità nazionale, la sua sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.
3. Le Parti non possono eccepire il segreto bancario per giustificare il loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente capitolo. Qualora il suo diritto interno lo richieda, una Parte può esigere che una domanda di cooperazione che implica la levata del segreto bancario sia autorizzata da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria che abbia competenza in materia di reati penali, compreso il ministero pubblico.

Art. 27 Estradizione

1. I reati penali che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione sono considerati inclusi in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti in quanto reati per i quali è ammessa l'extradizione. Le Parti si impegnano a includere detti reati in tutti i trattati di estradizione che concluderanno in quanto reati per i quali è ammessa l'extradizione.
2. La Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato e che riceve una domanda di estradizione da una Parte con la quale non ha concluso un siffatto trattato, può considerare la presente Convenzione come base legale per concedere l'extradizione per tutti i reati definiti conformemente alla presente Convenzione.
3. Le Parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati definiti conformemente alla presente Convenzione quali reati per cui è ammessa l'extradizione.
4. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili, compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può negare l'extradizione.
5. Se l'extradizione domandata per un reato definito conformemente alla presente Convenzione è negata unicamente a causa della cittadinanza della persona di cui si chiede l'extradizione, oppure perché la Parte richiesta ritiene di essere competente per il reato in questione, la Parte richiesta, salvo accordo contrario con la Parte richiedente, sottopone il caso alle sue autorità competenti al fine del perseguimento e informa a tempo debito la Parte richiedente sull'esito definitivo.

Art. 28 Informazioni spontanee

Senza pregiudizio alcuno per le sue indagini o per i procedimenti già avviati, una Parte può comunicare a un'altra Parte, senza richiesta di quest'ultima, informazioni su determinati fatti qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte beneficiaria ad avviare o ad effettuare indagini o perseguimenti

relativi a reati definiti in virtù della presente Convenzione o possa indurre la Parte beneficiaria a presentare una domanda ai sensi del presente capitolo.

Art. 29 Autorità centrale

1. Le Parti designano una o, se necessario, più autorità centrali incaricate di inviare le domande formulate in virtù del presente capitolo, di rispondervi e di trattarle o di trasmetterle alle autorità competenti per la loro trattazione.
2. All'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 30 Corrispondenza diretta

1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra loro.
2. In casi urgenti, le domande di assistenza giudiziaria o le relative comunicazioni possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie, compreso il ministero pubblico, della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. In tal caso, una copia va inviata simultaneamente all'autorità centrale della Parte richiesta, per il tramite dell'autorità centrale della Parte richiedente.
3. Le domande o comunicazioni formulate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere presentate per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).
4. Se viene presentata una domanda in virtù del paragrafo 2 del presente articolo e se l'autorità richiesta non è competente per darvi seguito, essa la trasmette all'autorità competente del suo Paese e ne informa direttamente la Parte richiedente.
5. Le domande o comunicazioni presentate in virtù del paragrafo 2 del presente articolo e che non implicano misure coercitive possono essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente all'autorità competente della Parte richiesta.
6. Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa che, per motivi di efficienza, le domande formulate in applicazione del presente capitolo devono essere indirizzate alla sua autorità centrale.

Art. 31 Informazione

La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente del seguito che ha dato a una domanda formulata in virtù del presente capitolo e del risultato definitivo delle misure adottate. La Parte richiesta informa parimenti senza indugio la Parte richiedente in merito a qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione delle misure sollecitate o che rischi di ritardarla considerevolmente.

Capitolo V: Disposizioni finali

Art. 32 Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Detti Stati possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:

- a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
- b. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione si depositano presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui quattordici Stati hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Un siffatto Stato che al momento della ratifica non sia membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), ne diventa automaticamente membro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

4. Per ogni Stato firmatario che esprime successivamente il suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui ha espresso il consenso a essere vincolato dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato firmatario che al momento della ratifica non è membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), ne diventa automaticamente membro il giorno dell'entrata in vigore nei suoi riguardi della presente Convenzione.

Art. 33 Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa può, previa consultazione degli Stati contraenti della Convenzione, invitare la Comunità europea come pure qualsiasi Stato non membro del Consiglio e che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20 d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto di far parte del Comitato dei ministri.

2. Per la Comunità europea e per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Se già non lo erano al momento dell'adesione, la Comunità europea e gli Stati aderenti diventano automaticamente membri del GRECO il giorno dell'entrata in vigore nei loro riguardi della presente Convenzione.

Art. 34 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, specificare il o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione all'attenzione del Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per detto territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta dichiarazione.
3. Le dichiarazioni formulate in virtù dei due paragrafi precedenti possono essere revocate, riguardo ai territori designati nelle medesime, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.

Art. 35 Relazioni con altri accordi e convenzioni

1. La presente Convenzione non incide sui diritti e sugli obblighi scaturiti da convenzioni internazionali multilaterali concernenti questioni particolari.
2. Le Parti alla Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali concernenti questioni disciplinate dalla presente Convenzione, allo scopo di completare o rafforzare disposizioni della medesima o di facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti.
3. Qualora due o più Parti abbiano già concluso un accordo o un trattato concernente una questione disciplinata dalla presente Convenzione, o abbiano altrimenti convenuto le loro relazioni riguardo a tale materia, esse hanno la facoltà di applicare detti accordi, trattati o intese in vece della presente Convenzione, se in tal modo la cooperazione internazionale ne risulta agevolata.

Art. 36 Dichiarazioni

Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che definirà come reato penale la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'articolo 5, di funzionari internazionali ai sensi dell'articolo 9 o di giudici e di agenti delle corti di giustizia ai sensi dell'articolo 11, unicamente nella misura in cui il pubblico ufficiale o il giudice compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri d'ufficio.

Art. 37 Riserve

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non definirà come reati penali nel suo diritto interno, in tutto o in parte, gli atti di cui agli articoli 4, 6-8, 10 e 12 o i reati di corruzione passiva di cui all'articolo 5.

2. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare di avvalersi della riserva di cui all'articolo 17 paragrafo 2.

3. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di riservarsi la possibilità di negare l'assistenza giudiziaria di cui all'articolo 26 paragrafo 1 qualora la domanda concerni un reato che la Parte richiesta considera come reato politico.

4. Uno Stato non può, in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, porre riserve relative a più di cinque disposizioni figuranti in detti paragrafi. Non sono ammesse altre riserve. Le riserve della stessa natura relative agli articoli 4, 6 e 10 sono considerate come una sola riserva.

Art. 38 Validità ed esame di dichiarazioni e riserve

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 36 e le riserve di cui all'articolo 37 sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato interessato. Tali dichiarazioni e riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2. Dodici mesi prima della scadenza della dichiarazione o della riserva, il Segretario generale del Consiglio d'Europa informa lo Stato interessato della scadenza. Tre mesi prima della data di scadenza, lo Stato notifica al Segretario generale la sua intenzione di mantenere, di modificare o di ritirare la dichiarazione o la riserva. In caso contrario, il Segretario generale informa lo Stato che la sua dichiarazione o riserva è automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se lo Stato interessato non notifica prima della scadenza di tale periodo la sua decisione di mantenere o di modificare le sue riserve o le sue dichiarazioni, queste si estinguono.

3. La Parte che ha formulato una dichiarazione o una riserva conformemente agli articoli 36 e 37 fornisce, prima di rinnovarle o su richiesta, spiegazioni al GRECO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Art. 39 Emendamenti

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte; il Segretario generale del Consiglio d'Europa comunica le relative proposte agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati non membri che hanno aderito o che sono stati invitati ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 33.

2. Gli emendamenti proposti da una Parte sono comunicati al Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), il quale sottopone al Comitato dei ministri il suo parere sull'emendamento proposto.

3. Il Comitato dei ministri esamina la proposta di emendamento e il parere del CDPC e, previa consultazione degli Stati non membri Parti alla presente Convenzione, può adottare l'emendamento.

4. Il testo degli emendamenti adottati dal Comitato dei ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5. Gli emendamenti adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entrano in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti hanno informato il Segretario generale di averli accettati.

Art. 40 Componento delle controversie

1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa è tenuto informato dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di controversia tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti si adopereranno per comporre la controversia mediante negoziato o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, inclusa la sottomissione della controversia al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, a un tribunale arbitrale il cui lodo vincola le Parti alla controversia, o alla Corte Internazionale di Giustizia, secondo quanto concordato dalle Parti interessate.

Art. 41 Denuncia

1. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.

Art. 42 Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

- a. le firme;
- b. il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. le date di entrata in vigore della presente Convenzione secondo gli articoli 32 e 33;
- d. le dichiarazioni o riserve in virtù dell'articolo 36 o dell'articolo 37;
- e. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 27 gennaio 1999, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà

una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione e agli Stati invitati ad aderirvi.

€ 1,10



15PDL0037070